

399382-1

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

REGISTRATO

(Legge 8 agosto 1977 n. 513 e

A. BRINDISI
IL 30-6-92
N. 116 Vol. Mod. 110

Legge 5 agosto 1978 n. 457)

Tra i sottoscritti:

- Avvocato Pietro DELL'ANNO, nato in Fasano il 20 luglio 1939, nella qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.: 00061820742, giusta Decreto Regionale n. 3 del 5 gennaio 1990 prot.: n. 418, allegato alla scrittura privata, autenticata dal Notaio Errico Michele di Brindisi in data 15 febbraio 1990 Rep. n. 13959, autorizzato con delibera n. 7863 dell'11 febbraio 1992, che si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella sua qualità di Coordinatore Generale dello stesso Istituto, ove domicilia per la carica;

- TAVERI Antonio, nato in Brindisi il 23 luglio 1927 ed ivi residente alla Piazza Mommsen n. 10, operaio, C.F.: TVR NTN 27L23 B1800, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

P R E M E S S O

- che il Signor TAVERI Antonio, assegnatario di un alloggio di



edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi, Quartiere CEP, Lotto 7, alla Piazza Mommsen n. 10, Palazzina 4, Scala "B" Piano Rialzato, interno 1, composto di numero quattro (4) vani utili oltre gli accessori, ha presentato a suo tempo domanda di cessione in proprietà dell'alloggio predetto, domanda che è stata confermata nei termini previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 5 agosto 1978 n. 457, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende e trasferisce al Signor TAVERI Antonio, in appresso più brevemente indicato "acquirente", che accetta per sé, suoi eredi, ed aventi causa ed acquista, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, Quartiere CEP, Lotto 7, alla Piazza Mommsen n. 10, Palazzina 4, Scala "B" Piano Rialzato, interno 1, composto di numero quattro (4) vani utili oltre gli accessori, nonché un locale scantinato posto al piano seminterrato della stessa scala "G", con pertinente piccola area di terreno individuale, posta al piano terra dello stesso alloggio, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, compreso il vano scala, il corridoio scantinati, ed il terrazzo.

Il predetto alloggio confina a nord con vano scala B ed

alloggio int. 2/B, a sud con alloggio int. 2/C, ad est con orto privato 1/B, e ad ovest con stessa Piazza Mommsen; mentre il locale scantinato confina a nord con stessa ditta, a sud con stessa ditta, ad est con corridoio scantinati, e ad ovest con Piazza Mommsen; mentre l'area individuale, confina a nord con orto int. 2/B, a sud con orto int. 2/C, ad est con stessa ditta, e ad ovest con alloggio int. 1/B.

In NCEU del Comune di Brindisi, detto alloggio, unitamente al locale scantinato ed all'area individuale, e' riportato alla partita 2232, fgl. 28 ptc. 383 sub 7 e ptc. 387, ctg. A/3, cl. 2° vani 6,00 RC £. 2388.

Per una migliore identificazione dell'immobile, si allega al presente Atto sotto la lettera "B", la piantina planimetrica debitamente firmata dai comparenti. L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di



condominio infradiviso di proprietà comune ed indivisibile dei
condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che
l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio
crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale
facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del Codice
Civile.

ARTICOLO 2

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il
prezzo di Lire Settemilioniduecentosettantaseimilacinquecento
(L. 7.276.500), quale risulta dalla determinazione del valore
venale effettuata da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di
Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli
articoli 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513 e 52 della legge
5 agosto 1978 n. 457, che le parti dichiarano essere state
calcolate in modo conforme alla norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente
all'Istituto venditore, in buona valuta legale, oltre l'I.V.A.
nella misura del 4%, che, con il presente Atto, ne rilascia
ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione
di ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i
diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita
all'acquirente.

ARTICOLO 3

L'acquirente, come sopra rappresentato, dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ARTICOLO 4

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della legge 8/8/77 n. 513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto del presente contratto, non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio, dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513. Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice.

ARTICOLO 5

Ai sensi dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di



trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per gli altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente articolo 4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ARTICOLO 6

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato,

in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o di altro Ente Pubblico.

Ogni atto o pattuizione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma, è nulla.

ARTICOLO 7

A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984 n. 54, la amministrazione dello stabile, passa al Condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito, l'acquirente entrerà a far parte del Condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento di Condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, la amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli



Indice

elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso dei condomini secondo quanto previsto dalle norme del C.C. vigente in materia.

ARTICOLO 8

Con riferimento all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto venditore, dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che si allega al presente Atto sotto la lettera "C".

L'acquirente dichiara di non aver apportato all'immobile oggetto del presente Atto, modifiche rilevanti ai fini della disciplina urbanistica esistente, e non sono state adottate sanzioni al riguardo.

Inoltre il medesimo legale rappresentante dell'Istituto venditore dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che i redditi derivanti dall'immobile oggetto del presente contratto, sono stati regolarmente denunciati nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione, come risulta dalla medesima dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, allegata come sopra sotto la lettera "C".

Atto

Power of Attorney

Indice

ARTICOLO 9

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto dell'I.A.C.P. e dello art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza od impedimento, dal suo facente funzioni.

ARTICOLO 10

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 513, alla legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ARTICOLO 11

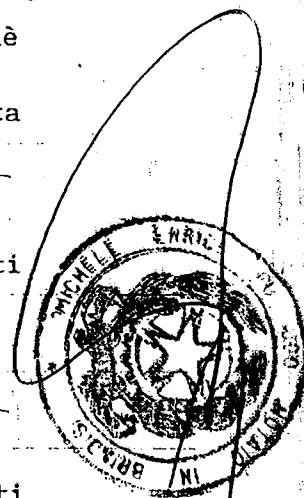
Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse, comporta la immediata risoluzione del contratto.

Sono altresì a carico dell'acquirente, le spese degli allegati al presente Atto.

ARTICOLO 12

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto



ARTICOLO 9

A norma dell'art. 10 del vigente Statuto dello I.A.C.P. e dello art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza od impedimento, dal suo facente funzioni.

ARTICOLO 10

Per quanto non espressamente convenuto nel presente Contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 513, alla legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ARTICOLO 11

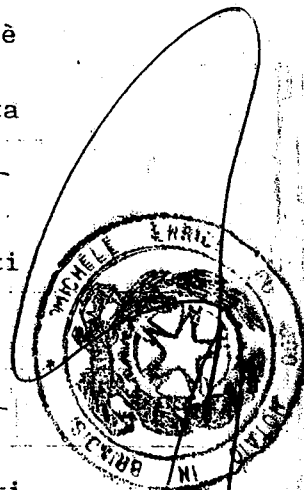
Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse, comporta la immediata risoluzione del contratto.

Sono altresì a carico dell'acquirente, le spese degli allegati al presente Atto.

ARTICOLO 12

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto



nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli,
ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto
sia giudiziale che extragiudiziale.

ARTICOLO 13

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente
contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

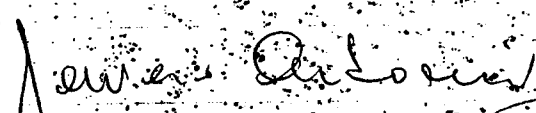
ARTICOLO 14

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed
agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia
di Edilizia Residenziale Pubblica e dichiarano che il presente
trasferimento è soggetto ad I.V.A.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri
Immobiliari di Brindisi, a trascrivere il presente Atto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice
Civile, si approvano espressamente gli articoli.

Le parti richiedono che il presente Atto rimanga a raccolta
del Notaio autenticante le firme del medesimo Atto.


REPERTORIO N. 31525

AUTENTICA DI FIRMA

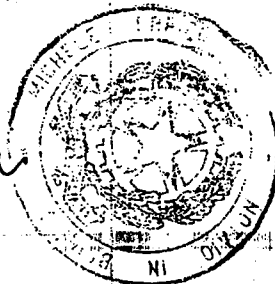
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

C E R T I F I C O

che previa rinunzia della parte, e col mio consenso,
all'assistenza dei testimoni, il Signor TAVERI Antonio, nato
in Brindisi il 23 luglio 1927 ed ivi residente alla Piazza
Mommsen n. 10, operaio, C.F.: TVR NTN 27L23 B1800, della cui
identità personale io Notaio sono certo, ha apposto in mia
presenza la propria firma in calce all'antescritto Atto e sul
margine dei fogli intermedi, con me Notaio, come per legge. La
parte ha richiesto che il presente Atto rimanga a raccolta nei
rogiti di me Notaio.

Brindisi, li 13 maggio 1992



REPERTORIO N. 32279

RACCOLTA N. 5887

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

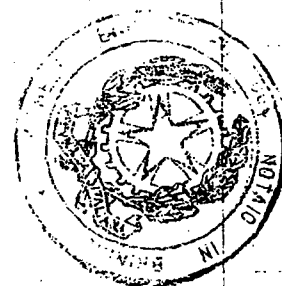
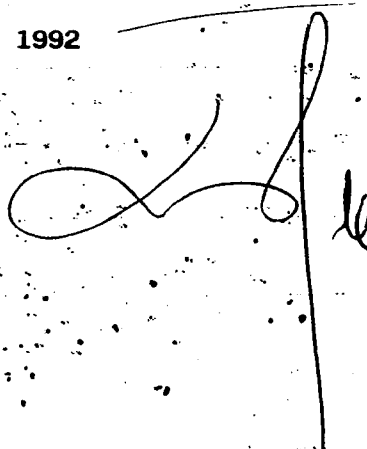
C E R T I F I C O

che previa rinunzia delle parti, d'accordo tra loro e con il

19

mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i Signori:
Avvocato Pietro DELL'ANNO, nato in Fasano il 20 luglio 1939,
nella qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI della Provincia di Brindisi, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via
Casimiro n. 27, C.F.: 00061820742, giusta Decreto Regionale n.
3 del 5 gennaio 1990 prot. n. 418, allegato alla scrittura
privata, autenticata da me Notaio in data 15 febbraio 1990
Rep. n. 13959, autorizzato con delibera n. 7863 dell'11
febbraio 1992, allegata alla presente scrittura privata sotto
la lettera "A", e LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana
l'8 giugno 1937, nella sua qualità di Coordinatore Generale
dello stesso Istituto, ove domiciliato per la carica, delle cui
identità personali, qualifiche e poteri io Notaio sono certo,
hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce
all'antescritto Atto e sul margine dei fogli intermedi e sugli
allegati, con me Notaio, come per legge. Le parti richiedono
che il presente Atto rimanga a raccolta nei rogiti di me
Notaio.

Brindisi, li 10 giugno 1992



ot. N

strat

GGE

L'a
10.0
ASE
A s
azion

Ass
redaz
IL
rno

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

prot. N. 12

estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

ARGOMENTO N. 13

DELIBERAZIONE N. 7863

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI 8/8/1977, N° 513 E 5/8/1978-
N° 457, DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGI POPOLARI. -

L'anno millenovecentonove **DUE** il giorno **UNDICI** del mese **FEBBRAIO**
10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO per le
CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Avv. Pietro DELL'ANNO - Presidente
- 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI - V. Presidente
- 3) - Consigliere
- 4) Sig. Giovanni CARBONELLA - »
- 5) Sig. Salvatore GIANNETTO - »
- Sig. Lorenzo Bellanova** - »
- Dr. Antonio** - »
- 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANO - »
- Sig. Giuseppe CARBONE** - »
- 10) - »

COLLEGIO SINDACALE

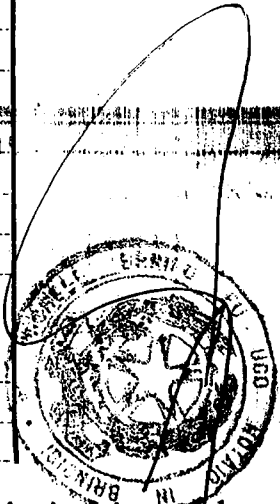
- 11) - Presidente
- Rag. Fortunato ORLANDO** Sindaco R.
- Dr. Teodoro CONTARCI** Sindaco R.

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data **5/02/1992** n. **787** di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



la legge 8.8.1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni, considerato che, come risulta dalla documentazione esistente in atti, l'assegnatario dell'alloggio popolare di cui all'allegato elenco (allegato unico) ha esercitato, nei termini di cui all'art. 27 della in-

citata legge e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di conferma della originaria valida domanda di cessione in proprietà;

e le lettere dell'Ufficio Tecnico Erariale di determinazione del canone mensile degli alloggi stessi;

muti validi ed esatti i criteri di valutazione e calcolo sulla base dei quali è stato elaborato e determinato il prezzo di cessione degli alloggi, che varierà solo a seguito delle modalità di pagamento scelte dall'assegnatario stesso, secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni;

Voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge, ed alla unanimità dei presenti,

DELIBERA

approvare, ai sensi delle leggi 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457, la cessione in proprietà, a favore del relativo assegnatario o avente diritto al subentro nel rapporto di locazione, dell'alloggio di cui all'allegato elenco che, quale allegato unico, forma parte integrante, inscindibile ed inalienabile del presente provvedimento, autorizzando i competenti Uffici dell'Istituto a predisporre quanto occorrente per la determinazione del prezzo ed il conseguente invio della pratica al notaio per la stipulazione del relativo contratto di compravendita.

Atto: Copia Elenco

• ENECO DEGLI ASSEGNATARI O LORO AVENTI DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA' AI SENSI DELLA LEGGE

8.8.1977 N° 513 E 5.8.1978, N° 457. -

ASSEGNATARIO	COMUNE	LOTTO O CANTIERE	SC/INT.	VIA	PREZZO DI CESSIONE
TAVERI ANTONIO	BRINDISI	7° LT. CEP	B/1	P.ZZA T. MOMMER 10	10.395.000.-

per copia conforme

IL COORDINATORE GENERALE
F.to (Data, Inv Antonio LONGO)

Brindisi, 21 FEB. 1992

IL COORDINATORE GENERALE
(Data, Inv Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
F.to (Data, Inv Antonio LONGO)

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

69 17/3/1992

Comitato regionale di controllo nella seduta

13/1992, pronuncia:

Prende Atto

SEGRETARIO

Isabella P. S. G.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Pietro Dell'Anno

COMPONENTI

Vincenzo Cappellini

Giovanni Carbone

Salvatore Giannetto

Enzo Bellanova

Matelli

Giuseppe Zuffano

Peppino Carbone

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
il giorno di mercato 20 FEB. 1992

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Per copia conforme

21 FEB. 1992

ndisi, il

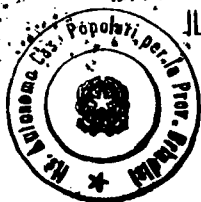
COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio Longo)

Per copia conforme all'originale

ndisi, il

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

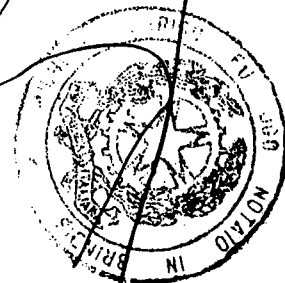
(artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15)

Il sottoscritto Avvocato Pietro DELL'ANNO, nato in Fasano il 20 luglio 1939, nella qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.: 00061820742, davanti al Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi, ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, assumendo piena responsabilità a norma di legge,

D I C H I A R A

- che le opere relative alla costruzione del seguente immobile:

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, Quartiere CEP, Lotto 7, alla Piazza Mommsen n. 10, Palazzina 4, Scala "B" Piano Rialzato, interno 1, composto di numero quattro (4) vani utili oltre gli accessori, nonché un locale scantinato posto al piano seminterrato della stessa scala "G", con pertinente piccola area di terreno individuale, posta al piano terra dello stesso alloggio, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, compreso il vano scala, il corridoio scantinati, ed il terrazzo; il predetto alloggio confina a nord con vano scala B ed alloggio int. 2/B, a sud con alloggio int. 2/C, ad est con orto privato 1/B, e ad ovest con stessa Piazza Mommsen; mentre il locale



scantinato confina a nord con stessa ditta, a sud con stessa ditta, ad est con corridoio scantinati, e ad ovest con Piazza Mommisen; mentre l'area individuale, confina a nord con orto int. 2/B, a sud con orto int. 2/C, ad est con stessa ditta, e ad ovest con alloggio int. 1/B.

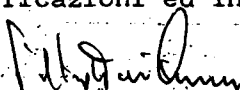
In NCEU del Comune di Brindisi, detto alloggio, unitamente al locale scantinato ed all'area individuale, è riportato alla partita 2232, fgl. 28 ptc. 383 sub 7 e ptc. 387, ctg. A/3, cl.

2° vani 6,00 RC f. 2388,

sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967;

- che i redditi derivanti dal medesimo immobile suddescritto, sono stati regolarmente denunziati nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.

La presente dichiarazione in sostituzione d'atto di notorietà a mente dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, ai fini dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.



Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

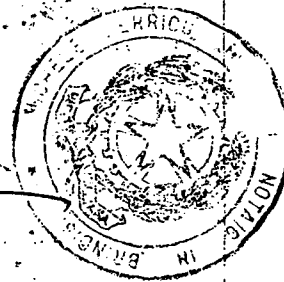
C E R T I F I C O

che il soprannominato sottoscrittore, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo ha, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15, reso davanti a me la suesesa
dichiarazione e l'ha sottoscritta alla mia presenza, previa
rinuncia all'assistenza dei testimoni, fatta di comune accordo
e col mio consenso.

Brindisi, li 10 giugno 1992

dufau



CONTRACCANTO SINGOLARE
PER IL CONTRIBUTO
Brindisi 4-80-6-92



ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

della scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio
Michele ERICO di Brindisi in data 10 giugno 1992 Rep. n.
32279, in corso di registrazione perché nei termini,

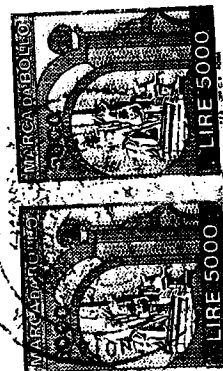
A FAVORE

del Signor TAVERI Antonio, nato in Brindisi il 23 luglio 1927
ed ivi residente alla Piazza Mommsen n. 10, operaio, C.F.: TVR
NTN 27L23 B1800, il quale ha dichiarato di essere coniugato in
regime di separazione dei beni;

C O N T R O

l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di
Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.:
00061820742.

Con il citato Atto e sotto tutte le garanzie di legge
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, come nel citato Atto rappresentato, ha venduto a
trasferito al Signor TAVERI Antonio, che ha accettato per sé,
suoi eredi, successori ed aventi causa, l'alloggio compreso
nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, Quartiere CEP,
Lotto 7, alla Piazza Mommsen n. 10, Palazzina 4, Scala "B",
Piano rialzato, interno 1, composto di numero quattro (4) vani
utili oltre gli accessori, nonché un locale scantinato posto
al piano seminterrato della stessa scala B, con pertinente
piccola area di terreno individuale, posta al piano terra



dello stesso alloggio, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, compreso il vano scala, il corridoio scantinati, ed il terrazzo.

Il predetto alloggio confina a nord con vano scala B ed alloggio int. 2/B, a sud con alloggio int. 2/C, ad est con orto privato 1/B, e ad ovest con stessa Piazza Mommsen; mentre il locale scantinato confina a nord con stessa ditta, a sud con stessa ditta, ad est con corridoio scantinati, e ad ovest con Piazza Mommsen; mentre l'area individuale, confina a nord con orto int. 2/B, a sud con orto int. 2/C, ad est con stessa ditta, e ad ovest con alloggio int. 1/B.

In NCEU del Comune di Brindisi, detto alloggio, unitamente al locale scantinato ed all'area individuale, è riportato alla partita 2232, fgl. 28 ptc. 383 sub 7 e ptc. 387, ctg. A/3, cl. 2° vani 6,00 RC f. 2388.

La citata compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di Lire ~~Settemilioniduecentosettantaseimilacinquecento~~

(L. 7.276.500), quale risulta dalla determinazione del valore venale effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513 e 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, che le parti hanno dichiarato di essere state calcolate in modo conforme alle norme succitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente all'Istituto venditore, in buona valuta legale, oltre

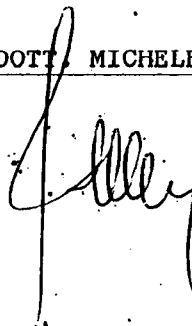
l'I.V.A. nella misura del 4% che, con il citato Atto, ne ha
rilasciato ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni
iscrizione di ufficio.

La proprietà dell'immobile sopraindicato, con tutti i diritti,
azioni e ragioni, è stata trasferita alla parte acquirente.

Il tutto ai sensi del titolo allegato cui si fa riferimento.

Si domanda la trascrizione.

NOTAIO DOTT. MICHELE ERRICO



CONSERVATORIA DEL REGISTRO

11.06.1992



11400
9920
Unità immobiliare 500
23.500/